

## **REGOLAMENTO PER LA CACCIA E LA PESCA NELL'AREA CONTIGUA ALLA RISERVA NATURALE PROVINCIALE "PADULE DI FUCECCHIO"**

### **Art. 1**

1. Nelle aree palustri di interesse faunistico venatorio facenti parte dell'area contigua della Riserva Naturale Padule del Fucecchio, individuate nella cartografia (formato TIF e formato PDF) allegata alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n.61 del 27 maggio, è consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso, da appostamento temporaneo ed in forma vagante.
2. L'esercizio venatorio e la pesca si svolgono nella forma controllata secondo i piani e i programmi di prelievo stabiliti dalla Provincia.

### **Art. 2**

1. Gli appostamenti fissi di caccia, ricadenti nell'area contigua, così come definiti dal T.U. dei Regolamenti Regionali in materia di gestione Faunistico Venatoria, in attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n.3, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2004, n.13/R e successive modificazioni e integrazioni, devono consentire il libero accesso dall'esterno, per rendere possibili i controlli da parte della vigilanza, che in qualsiasi momento ha la possibilità d'ispezionare gli appostamenti stessi in tutte le loro parti.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, la richiesta di spostamento o modifica degli appostamenti preesistenti, è subordinato a preventivo sopralluogo da parte della Polizia Provinciale o dalla Vigilanza da quest'ultima delegata, che redige apposito rapporto tecnico e lo inoltra all'ufficio competente.
3. La Provincia può subordinare il rilascio dell'autorizzazione degli appostamenti fissi a prescrizioni particolari in merito alla realizzazione degli stessi con particolare riferimento ai materiali e alle specie vegetali.
4. Nell'area denominata Il Coccio, dal confine con la Riserva provinciale fino all'argine strada, è istituito il divieto di impianto di nuovi appostamenti fissi, di cambi di titolarità o trasferimenti.

### **Art. 3**

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i tempi e gli orari del Calendario venatorio.
2. Per l'esercizio venatorio all'interno dell'area contigua si stabiliscono i seguenti parametri:
  - 1a – Nelle aree contigue di cui sopra, il numero complessivo delle giornate di caccia, da appostamento o vagante, non potrà superare individualmente le 50 giornate per i cacciatori che hanno residenza venatoria nell'ATC n. 16 o titolari di appostamento fisso, e 35 giornate per i cacciatori che hanno l'ATC n. 16 come secondo ATC. È vietata la caccia nell'area contigua per i cacciatori che intendono utilizzare il sistema regionale di teleprenotazione. Qualora le leggi nazionali o regionali in materia di caccia ponessero tempi di prelievo diversi, detto numero complessivo sarà adeguato proporzionalmente. Il tesserino venatorio è elemento di controllo delle giornate effettivamente effettuate nell'area.
  - 1b – Il numero dei capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare n.1 capo di selvaggina stanziale e n.20 capi di selvaggina migratoria, di cui :  
  
Trappolieri, Rallidi e Palmipedi: non più di n.8 capi
  - 1c – Nell'area contigua si applicheranno integralmente le deroghe che la Regione Toscana potrà applicare in sede di regolamentazione annuale dell'attività venatoria.

### **Art. 4**

1. Nelle Aziende Faunistico Venatorie, o altri Istituti particolari, eventualmente presenti all'interno dell'area contigua, l'esercizio venatorio è disciplinato annualmente dal Piano di Assestamento Faunistico e comunque nei limiti di cui all'articolo precedente limitatamente alla selvaggina migratoria.

### **Art. 5**

1. La preparazione ed il ritiro dei richiami vivi, negli appostamenti, è consentito secondo gli orari previsti dalla Legge Regionale 12 gennaio 1994, n.3 e dal T.U. dei regolamenti di attuazione.
2. E' consentito detenere i richiami vivi negli appostamenti all'interno dell'area contigua secondo quanto previsto dal T.U. citato.

3. Nell'area contigua è vietato, per l'esercizio venatorio, l'uso di stampi raffiguranti specie non cacciabili.
4. Negli appostamenti fissi ricadenti nell'area contigua, o in prossimità di essi e per tutto l'anno, è vietato detenere e/o usare richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono.
5. L'A.T.C. n.16, sentita la Provincia, potrà regolamentare le attività di foraggiamento per la fauna selvatica.
6. Nel periodo di chiusura generale della caccia i richiami vivi e gli stampi non dovranno essere presenti nei siti di caccia, salvo autorizzazione specifica da parte della Provincia.
7. L'accesso all'argine strada del canale del Terzo nel tratto prospiciente la riserva naturale è consentito con il fucile in custodia. I cani devono essere tenuti a guinzaglio.
8. A partire dalla stagione venatoria 2008/2009 è vietato l'uso di cartucce con graniglia di piombo.

#### **Art. 6**

1. L'attività venatoria, limitatamente al cratere palustre, sarà vietata quando si verificano le condizioni ambientali previste dall'articolo 33 della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n.3
2. L'A.T.C. n.16, sentita la Polizia Provinciale, provvederà a comunicare ai cacciatori con mezzi idonei dell'esistenza di tale divieto.

#### **Art. 7**

1. In tutta l'area contigua è consentito l'esercizio della pesca e il prelievo degli anfibi in conformità con le Leggi Regionali 3 gennaio 2005, n. 7 e 6 aprile 2000 n.56, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 8**

1. In tutta l'area contigua è vietato l'uso di pasture in quantità giornaliere superiori a Kg.1 a pescatore e l'uso come esca di pesci o anfibi o altri animali vivi alloctoni.
2. Tale divieto si applica anche ai campi di gara, permanenti o provvisori, eventualmente istituiti ai sensi dell'articolo 5, lettera i) della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 7.

#### **Art. 9**

1. In particolari condizioni climatiche o di carenza idrica, l'Amministrazione Provinciale determina motivati periodi di divieto di pesca, individuando, quando necessario, zone e specie da tutelare.

#### **Art. 10**

1. Il prelievo massimo giornaliero di fauna ittica è fissato in Kg.5 per singolo pescatore, fatti salvi i limiti quantitativi e qualitativi fissati dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 7. E' fatta deroga qualora il peso sia superato da un unico esemplare o dall'ultima cattura.
2. La limitazione sopra indicata non è da applicarsi alle specie alloctone indicate dall'Amministrazione Provinciale.

#### **Art. 11**

1. Eventuali recuperi di fauna ittica viva, disposti dall'Amministrazione Provinciale, in ottemperanza all'art. 5 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, dovranno essere organizzati dalla Polizia Provinciale o dalla vigilanza volontaria da quest'ultima delegata.

#### **Art. 12**

1. Così come previsto dall'allegato B1 della Legge Regionale 6 aprile 2000 n.56 e successive modifiche ed integrazioni, il prelievo della Rana Esculenta Complex (rana esculenta, rana verde) è soggetto alle seguenti regole:
  - 1a - Limite minimo cm.6 dalla punta del muso all'estremità posteriore del tronco, zampe escluse, in quantità di Kg.1 pro capite al giorno.
  - 1b - Divieto di raccolta dal 1 aprile al 30 giugno.

#### **Art. 13**

1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi vigenti, alle violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento, si applica, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della Legge Regionale 11 aprile 1995 n.49 e successive modifiche ed integrazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 206,00 ad un massimo di Euro 2.065,00.

#### **Art. 14**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'inizio della stagione venatoria 2006 - 2007
2. Prima dell'entrata in vigore del Regolamento, dovranno essere apposte, in conformità con l'articolo 26 della Legge Regionale 12 gennaio 1994 n.3, le tabelle di perimetrazione delle aree

palustri dell'area contigua della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, individuate nella cartografia allegata alla *Deliberazione del Consiglio Provinciale n.61 del 27 maggio 1996*.